SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 24 GIUGNO 1971[1]

August Josef van Eick
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 57-70

Nella causa 57-70

AUGUST JOSEPH VAN EICK, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente ad Amsterdam, con l'avvocato B. Hamburger, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, 5, rue C. M. Spoo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. H. J. Bourgeois, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 14 luglio 1970, con cui la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere la «reintegrazione nel diritto di essere sentito, a norma dell'art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto», nonché la revoca della decisione di destituzione adottata nei suoi confronti il 18 dicembre 1968 e il risarcimento del danno materiale da lui subito a causa di tale decisione,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi, presidente di Sezione; P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: olandese.

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il 4 luglio 1967, la Commissione della CEEA decideva, in esito a procedimento disciplinare, di destituire con effetto dal 1° agosto 1967 il sig. A. J. van Eick, dipendente scientifico del Centro di Ispra.
Tale decisione veniva annullata dalla Corte (Prima Sezione), con sentenza 11 luglio 1968 (causa 35-67, Raccolta XIV-1968, pag. 436), in quanto la Commissione, autorità che ha il potere di nomina, non aveva proceduto direttamente all'audizione del van Eick, in conformità all'art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto, ma aveva delegato questo compito ad uno dei suoi dipendenti.
Il 20 novembre 1968, il direttore generale del Personale e dell'Amministrazione convocava il van Eick per il 10 dicembre 1968, affinché fosse sentito da tre membri della Commissione.
Con lettera 6 dicembre 1968, mentre rilevava che i motivi dell'audizione non gli erano stati precisati, il van Eick comunicava alla Commissione che «viste le circostanze» egli non avrebbe avuto «nulla da dire fuorché formulare le (sue) riserve», ed aggiungeva che «stando così le cose», riteneva, a meno che la Commissione non esigesse espressamente qualche altra cosa da lui, di aver risposto in modo sufficiente alla sua richiesta.
Il 18 dicembre 1968, la Commissione decideva di destituire il van Eick, con effetto dal 1° gennaio 1969.
Con sentenza 4 febbraio 1970 (causa 13/69, Raccolta XVI-1970, pag. 3), la Corte (Prima Sezione) respingeva la domanda di annullamento di questo provvedimento della Commissione.
Con lettera 12 maggio 1970, in cui faceva riferimento alle sentenze 11 luglio 1968 e 4 febbraio 1970, il van Eick chiedeva alla Commissione di reintegrarlo nel diritto di essere sentito — diritto attribuitogli dall'art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto —, di revocare la decisione 18 dicembre 1968 e di risarcire il danno materiale la lui subito a causa di tale decisione.
Il 14 luglio 1970, la Commissione comunicava al van Eick che, a suo avviso, la questione era stata definitivamente risolta con la sentenza 4 febbraio 1970.

II — Il procedimento

Il 18 settembre 1970, il van Eick ha proposto il presente ricorso.
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 5 maggio 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 giugno 1971.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:
— accogliere la sua domanda di essere reintegrato nel diritto di essere sentito dalla Commissione (art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto);
— ordinare alla Commissione di riaprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti;
— in subordine, prendere ogni opportuno provvedimento;
— in ogni caso, porre le spese a carico della Commissione.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, respingerlo;
— condannare la controparte alle spese, secondo le norme vigenti.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

A — Sulla ricevibilità

La *Commissione* eccepisce l'irricevibilità del ricorso per vari motivi:

a) Esso è inteso a far dichiarare dalla Corte che il ricorrente ha ancora il diritto di essere sentito dalla Commissione.
Ora, anche se per ipotesi l'audizione, atto preparatorio di una eventuale decisione disciplinare, dovesse essere considerata come un «atto» ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello statuto, il fatto che l'autorità competente non abbia osservato questa formalità non influisce tuttavia direttamente sulla posizione giuridica del dipendente di cui trattasi.
In sede giurisdizionale, non si può considerare l'audizione di un dipendente come un atto amministrativo distinto dalla decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare. Solo le decisioni che influiscono direttamente sulla posizione giuridica del dipendente sono impugnabili. Per essere tale, l'atto preparatorio dovrebbe quindi, di per sé e in modo diretto, recare pregiudizio agl'interessi del dipendente, nella prospettiva della decisione definitiva; esso dovrebbe, in un certo qual modo, anticipare questa decisione, ad esempio fissando alcune condizioni dannose per il dipendente. La mancata audizione di quest'ultimo nell'ambito del procedimento disciplinare non ha in sé alcun significato, finché non sia stata adottata la decisione che infligge la sanzione; l'omessa audizione non può quindi costituire un «atto che rechi pregiudizio», ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello statuto. La stessa osservazione vale per il rifiuto della Commissione di dar seguito alla domanda del ricorrente di venire «reintegrato nel diritto di essere sentito».

b) Anche ammesso che la mancata audizione possa, come tale, essere impugnata, il presente ricorso trova un ostacolo nell'autorità del giudicato: la sentenza 4 febbraio 1970 ha respinto la domanda del ricorrente intesa all'annullamento dell'intero procedimento disciplinare.

c) La distinzione che il ricorrente tenta di stabilire fra «atto che rechi pregiudizio» e «atto dannoso» non tiene conto dell'art. 152 del trattato CEEA, che fa rinvio allo statuto del personale per quanto riguarda le controversie fra la Comunità ed i suoi dipendenti.

d) Quanto affermato dalla Corte nella sentenza 4 febbraio 1970 circa il ritardo con cui è stata adottata la decisione di destituzione 18 dicembre 1968 non costituisce un fatto nuovo, relativamente alla mancata audizione. Il ricorso è quindi tardivo.

e) Qualora si consideri che il ricorrente non persegue l'annullamento di un atto che gli reca pregiudizio, ma chiede di essere nuovamente sentito, a guisa di risarcimento, in occasione di un'azione per danni, si deve ritenere che questo ricorso, in un certo senso compensativo ed avente in sostanza lo stesso oggetto del ricorso precedente, è irricevibile.

f) Il ricorso sarebbe ugualmente irricevibile, se si ammettesse che il ricorrente impugna solo incidentalmente la pretesa omissione della Commissione relativa all'audizione e che, in realtà, egli propone un nuovo ricorso contro la decisione 18 dicembre 1968, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare.
Alla ricevibilità di un ricorso del genere (che non potrebbe neppure essere considerato come un domanda di revocazione della sentenza 4 febbraio 1970) si oppone l'autorità del giudicato.

Contro le eccezioni della Commissione, il *ricorrente* svolge i seguenti argomenti:

a) Anche se l'audizione del dipendente interessato, nell'ambito di un procedimento disciplinare, non dovesse essere

considerato come un «atto» ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello statuto, si tratterebbe comunque di un atto che, di per sé stesso, influisce sulla posizione giuridica del dipendente, poiché ha come oggetto o come effetto la preparazione della decisione che sarà adottata nei suoi confronti.
Omettendo di sentire il dipendente interessato, quando si accinge ad adottare una decisione disciplinare, la Commissione agisce in contrasto coi principi giuridici fondamentali.

b) A torto la Commissione non distingue l'«atto che rechi pregiudizio» dall'«atto che l'obbliga a riparare il danno causato». L'omessa audizione del ricorrente costituisce per lo meno un atto che gli ha causato un danno. Esso è impugnabile dinanzi alla Corte, ai sensi degli artt. 146 e 148 del trattato CEEA, visto che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta motivata contenuta nella lettera del ricorrente 12 maggio 1970.

c) Invano la Commissione tenta di far respingere il presente ricorso, basandosi sul principio della «res judicata»: l'oggetto è infatti diverso da quello delle due azioni precedenti.
Il ricorrente chiede attualmente, in via principale, che gli sia riconosciuta la facoltà di valersi di un diritto che gli appartiene e che non è estinto, e cioè del diritto di essere sentito nel corso di un procedimento instaurato nei suoi confronti.

d) L'illecito della Commissione e l'obbligo di quest'ultima di riparare il danno causato al ricorrente (dichiarati dalla Corte nella sentenza 4 febbraio 1970) sono stati messi in luce e venuti a conoscenza del ricorrente solo in seguito alla pronunzia della sentenza. L'accertamento dell'illecito in sede giurisdizionale costituisce un fatto nuovo, nei rapporti fra il ricorrente e la Commissione, atto a giustificare il presente ricorso.

B — Nel merito

Il *ricorrente* sostiene di avere un interesse legittimo a che venga riconosciuto il suo diritto all'audizione.
Egli è stato sottoposto a un procedimento disciplinare, in cui non ha avuto alcuna possibilità di esporre le sue ragioni, e questo stato di cose è dovuto alla circostanza che la lettera della Commissione 20 novembre 1968 non faceva alcuna menzione dei motivi per cui si doveva procedere all'audizione.
Qualora un dipendente non risponda alla convocazione, o lo faccia in modo inadeguato, è dovere della Commissione richiamare la sua attenzione sugli interessi in gioco, invece di brandire immediatamente il testo del regolamento per concludere il procedimento disciplinare in senso sfavorevole all'interessato. Con l'atteggiamento adottato nella fattispecie, la Commissione è venuta meno alle sue responsabilità di datore di lavoro.
Nel caso in esame, l'assenza del ricorrente all'audizione non era, del resto, ingiustificata: la convocazione del 20 novembre 1968, era infatti imprecisa e tardiva.
È colpa della Commissione se il ricorrente non è stato in grado di discernere quale fosse la portata esatta della convocazione, al momento in cui la riceveva. L'audizione del dipendente non ha lo scopo di portare a sua conoscenza, nel momento in cui vi si procede, i motivi per i quali egli viene convocato, bensì di dargli la possibilità di presentare argomenti in sua difesa. Il dipendente deve quindi essere convocato in tempo utile e in modo adeguato, ed essere informato dei motivi per cui ha luogo l'audizione.
La scadenza del termine previsto dall'art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto ha avuto l'effetto d'interrompere, dal punto di vista amministrativo, ogni relazione col procedimento svoltosi in precedenza dinanzi al consiglio di disciplina. La Commissione aveva quindi il dovere di rispondere alla lettera del ricorrente in data 6 dicembre 1968 e di convocarlo per l'audizione, precisando i motivi per cui egli doveva essere sentito. Detta omissione implica la sanzione che la Corte, nella sentenza 4 febbraio 1970, ha collegato all'ingiustificata inosservan-

za del termine, vale a dire l'obbligo di reintegrare il ricorrente nel diritto di essere sentito.
La mancata risposta alla lettera del ricorrente in data 6 dicembre 1968 ha avuto come conseguenza diretta il fatto ch'egli non è stato sentito prima che venisse adottata la decisione di destituzione 18 dicembre 1968. Ora, se l'audizione avesse avuto luogo, egli avrebbe avuto la possibilità di confutare alcuni elementi del parere espresso dal consiglio di disciplina, elementi sui quali era fondata la decisione di destituzione.
La mancata audizione ha quindi danneggiato il ricorrente.
Agli argomenti di quest'ultimo, la *Commissione* oppone sostanzialmente quanto segue:
È ovvio che in materia disciplinare è possibile statuire senza aver sentito il dipendente interessato, quando questi, senza plausibili motivi, non si presenti.
Nessuna norma obbliga l'amministrazione a ricordare al dipendente l'importanza della convocazione indirizzatagli; il ricorrente non può sostenere che fosse necessaria una nuova convocazione.
Né si possono ammettere le ragioni addotte a posteriori dal ricorrente per spiegare la sua assenza. È incontestabile il fatto ch'egli è stato convocato nei termini prescritti; dato il tenore della lettera 6 dicembre 1968, il ritardo nella convocazione non poteva comunque far sorgere per la Commissione l'obbligo di convocarlo una seconda volta; lo stesso ricorrente non aveva chiesto una proroga della data dell'audizione.
Il richiamo del ricorrente alla sentenza 4 febbraio 1970 è inconferente: detta sentenza riguarda soltanto l'inosservanza del termine entro il quale l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare la decisione relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, ed ha stabilito che tale inosservanza non rende nulla la decisione adottata dalla convenuta il 18 dicembre 1968.
D'altra parte, nella lettera della Commissione 20 novembre 1968 era espressamente indicato che l'audizione avrebbe avuto luogo in conformità all'art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto. Dato il complesso di circostanze che avevano preceduto tale notifica, non si può ragionevolmente sostenere che fosse indispensabile ricordare al ricorrente, in modo circostanziato, che l'audizione avrebbe riguardato gli addebiti mossigli nella fase precedente del procedimento disciplinare. Dalla lettera del ricorrente in data 6 dicembre 1968 non si può desumere ch'egli desiderasse delle precisazioni circa l'esatta portata della convocazione. Infine, la domanda del ricorrente in data 12 maggio 1970 prova che egli non aveva alcun dubbio in proposito.
Stando così le cose, gli addebiti relativi alla mancata audizione del ricorrente prima che, il 18 dicembre 1968, venisse decisa l'applicazione della sanzione disciplinare, si ritorcono contro lo stesso ricorrente, e la Commissione giustamente ha concluso ch'egli si rifiutava, come in passato, di presentarsi alla progettata audizione. L'ommissione di quest'ultima non può quindi essere considerata come un illecito o come una violazione di forme sostanziali, che possa inficiare la legittimità del provvedimento disciplinare.
Il ricorso è infondato, anche qualora lo si consideri sotto il profilo di un'azione per danni: non si ha, infatti, né un vizio di forma, né un illecito della Commissione. Il danno lamentato dal ricorrente è imputabile a lui stesso, e non si vede come possa dar luogo ad un'azione di risarcimento.

In diritto

1 L'azione ha ad oggetto l'annullamento della decisione 14 luglio 1970 con cui la Commissione ha respinto la richiesta 12 maggio 1970 del ricorrente diretta

ad ottenere la revoca della destituzione, decisa a suo carico il 18 dicembre 1968, nonché la reintegrazione nel diritto di essere sentito, a norma dell'art. 7, 3° comma dell'allegato IX dello statuto del personale, in occasione del procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti.

2/5 È opportuno ricordare che un primo provvedimento di destituzione, emanato a carico del ricorrente il 4 luglio 1967, è stato annullato da questa Corte con sentenza 11 luglio 1968 per l'unico motivo che la Commissione, autorità che ha il potere di nomina, non aveva proceduto direttamente, in conformità all'art. 7, 2° comma dell'allegato IX dello statuto, all'audizione dell'interessato, delegando invece questo compito ad uno dei suoi dipendenti. Il ricorrente, essendo stato invitato — in seguito a detta sentenza — a comparire, per essere sentito, dinanzi a tre membri della Commissione, non ha aderito all'invito ed è stato destituito il 18 dicembre 1968. Una domanda d'annullamento di questa destituzione è stata respinta da questa Corte il 4 febbraio 1970.

Sulla ricevibilità

6/7 La forza del giudicato osta a che venga rimessa in discussione una delle fasi del procedimento disciplinare che si è risolto col provvedimento di destituzione 18 dicembre 1968, confermato dalla sentenza 4 febbraio 1970. L'azione è quindi irricevibile.

Sulle spese

8/10 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Benché a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restino a carico di queste, detto articolo fa salve le spese superflue o defatigatorie di cui all'art. 69, § 3, 2° comma.

11/13 In vista, sia del comportamento tenuto dal ricorrente durante il procedimento disciplinare, sia della manifesta irricevibilità delle attuali domande, l'azione appare abusiva. Le disposizioni di favore di cui all'art. 70 del regolamento di procedura non possono applicarsi ad un'azione promossa in queste circostanze. Il ricorrente va quindi condannato alle intere spese del giudizio.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite la difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
vista la sentenza della Corte del 4 febbraio 1970,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Il ricorrente è condannato alle intere spese del giudizio.

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così deciso e pronunziato in pubblica udienza a Lussemburgo il 24 giugno 1971.

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi

Il cancelliere
A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 9 GIUGNO 1971[1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il van Eick, ex dipendente scientifico dell'Euratom, veniva licenziato con provvedimento disciplinare il 4 luglio 1967.

Con sentenza 11 luglio 1968, avete annullato la decisione, in quanto nel corso del procedimento disciplinare l'interessato era stato ascoltato in condizioni irregolari.
In seguito alla vostra sentenza, il van

1 — Traduzione dal francese.